



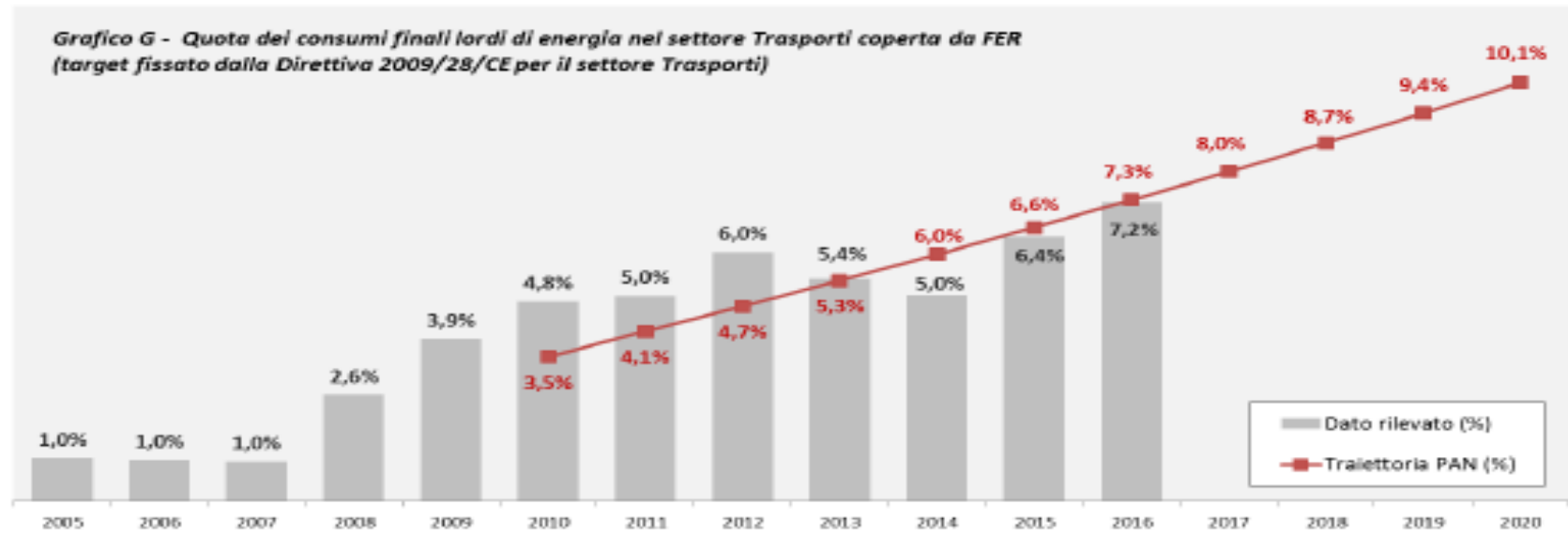
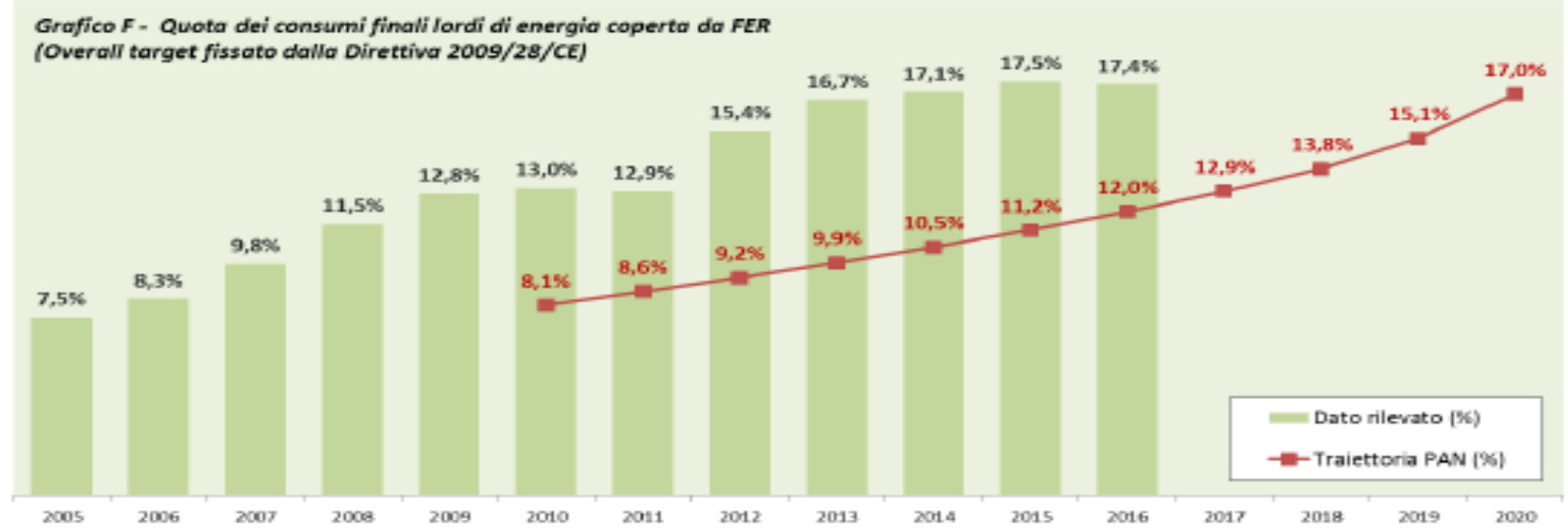
Il Decreto 2 marzo 2018: biometano e altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti

(Ing. G. Dialuce)

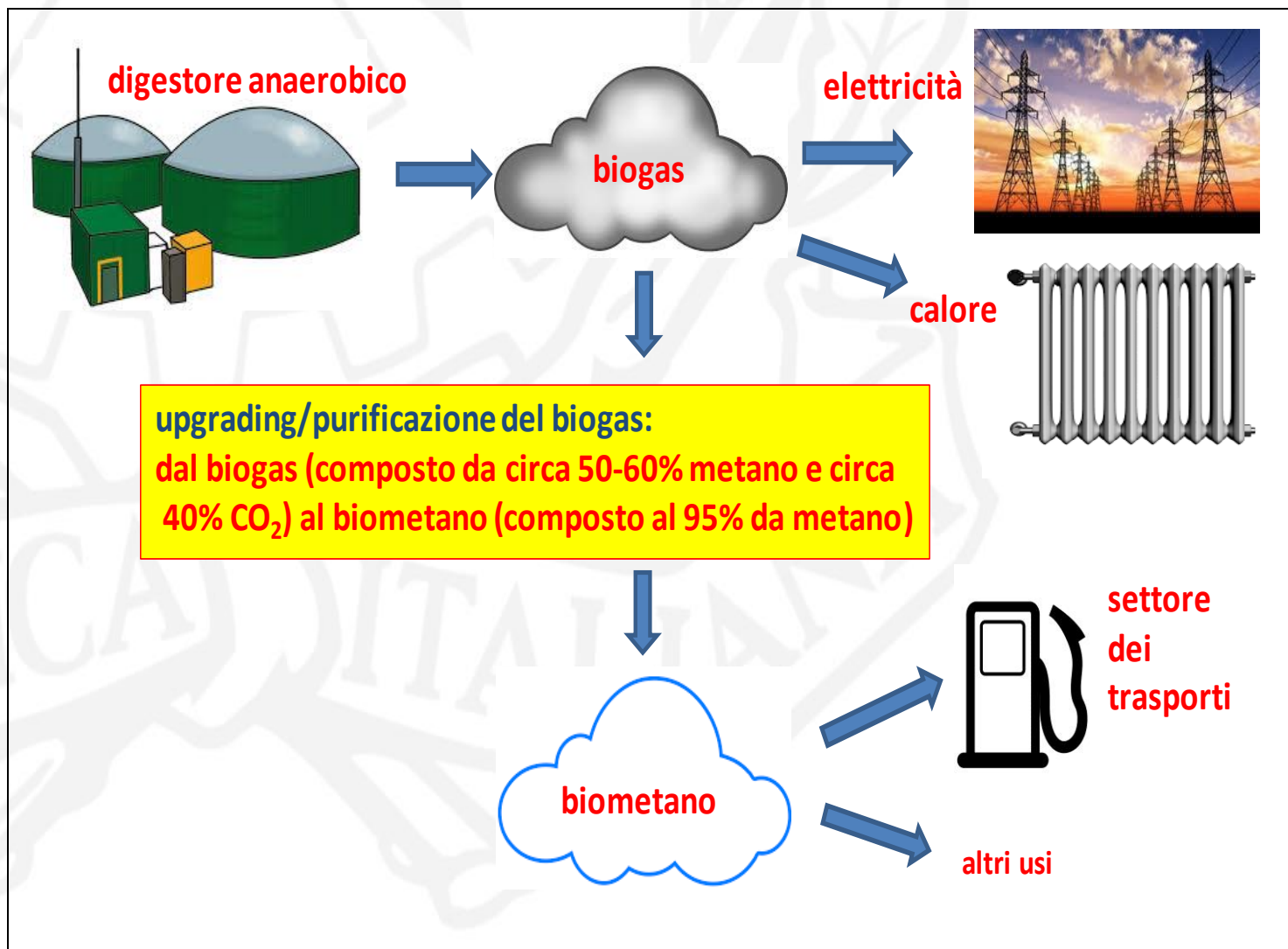
Ministero dello sviluppo economico – Direttore Generale DGSAIE

GSE - 10 Maggio 2018

Target FER e Rinnovabili nei trasporti: dove siamo rispetto ad obiettivi 2020



LA SEN prevede uno spostamento della promozione dal Biogas al Biometano



I volumi di biometano avanzato ed altri biocarburanti avanzati

(previsti dal decreto 2 marzo 2018)

BIOCARBURANTI AVANZATI DA IMMETTERE IN ITALIA NEL PERIODO 2018-2022 SECONDO LE SUDDIVISIONI PREVISTE NEL DECRETO 2 MARZO 2018											
Anno	Immeso in consumo di benzina e gasolio - valore proxy consumi del 2016 - (Gcal)	% obbligo di biocarburanti	obbligo di biocarburanti (Gcal)	BIOCARBURANTI AVANZATI		Di cui biometano avanzato (0,75% del totale)			Di cui altro avanzato (0,25% del totale)		
				di cui % obbligo biocarburanti avanzati	Obbligo biocarburanti avanzati (Gcal)	%	Energia (Gcal)	biometano avanzato in Milioni di Smc	%	Energia (Gcal)	altri biocarburanti avanzati in migliaia di tonnellate
2018	340.000.000	7,0%	23.800.000	0,60%	2.040.000	0,45%	1.530.000	188	0,15%	510.000	57
2019	340.000.000	8,0%	27.200.000	0,80%	2.720.000	0,60%	2.040.000	251	0,20%	680.000	76
2020	340.000.000	9,0%	30.600.000	0,90%	3.060.000	0,68%	2.295.000	282	0,23%	765.000	86
2021	340.000.000	9,0%	30.600.000	1,50%	5.100.000	1,13%	3.825.000	471	0,38%	1.275.000	143
2022	340.000.000	9,0%	30.600.000	1,85%	6.290.000	1,39%	4.717.500	581	0,46%	1.572.500	176

Il contributo del biometano al raggiungimento del target del 10% di biocarburanti al 2020

- In Italia esiste un enorme potenziale per il biometano nel settore dei trasporti. L'Italia consuma circa 1,1 miliardi di metri cubi di gas naturale nel trasporto stradale all'anno e ciò fornisce un contesto solido per lo sviluppo dell'uso del biometano nei trasporti.**
- L'Italia con il DM 2 marzo 2018 sta sviluppando uno schema obbligatorio per il biometano nei trasporti coerente e complementare a quello per i biocarburanti liquidi.**
- Nella direttiva 2015/1513/UE la cosiddetta revisione "ILUC" della direttiva RED, si prevede un "obiettivo secondario per i biocarburanti avanzati»: L'Italia ha stabilito un sub-target per avanzati più elevato (0,9% al 2020 rispetto allo 0,5% obiettivo minimo e non vincolante).**

Biometano in Italia

C'è in Italia, una combinazione di 3 elementi chiave, che giocano a favore del suo sviluppo:



Una delle reti più capillari e di ampia portata del mondo



Ampia presenza di impianti a biogas con circa 1995 impianti ed una capacità di 1423 MW al 2016



Il più grande mercato europeo di auto a metano con oltre 800.000 veicoli e una rete di circa 1000 stazioni di rifornimento, che copre l'Italia continentale e la Sicilia

POSSIBILI UTILIZZI del biometano previsti dal DM 2 marzo 2018

- Autotrazione
- Trattori agricoli a Biometano
- Biometano liquefatto



Le recenti misure per il biometano

D.M. 5 Dicembre 2013

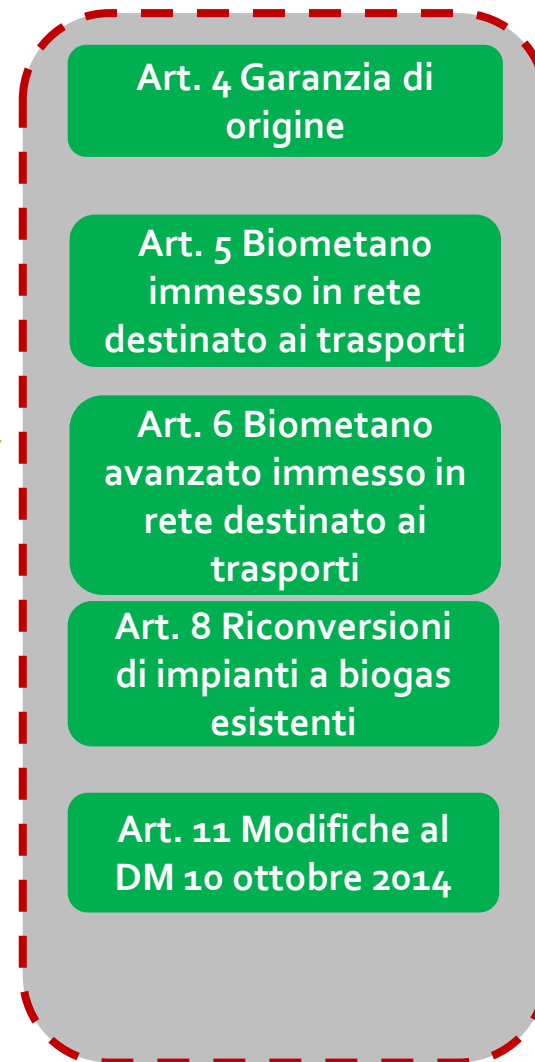


Dal semplice biometano
a quello «avanzato»
e «sostenibile»



Limite massimo incentivabile
1,1 MLD Sm³/anno

D.M. 2 Marzo 2018



Art.4 Garanzia di
origine

Art.5 Biometano
impresso in rete
destinato ai trasporti

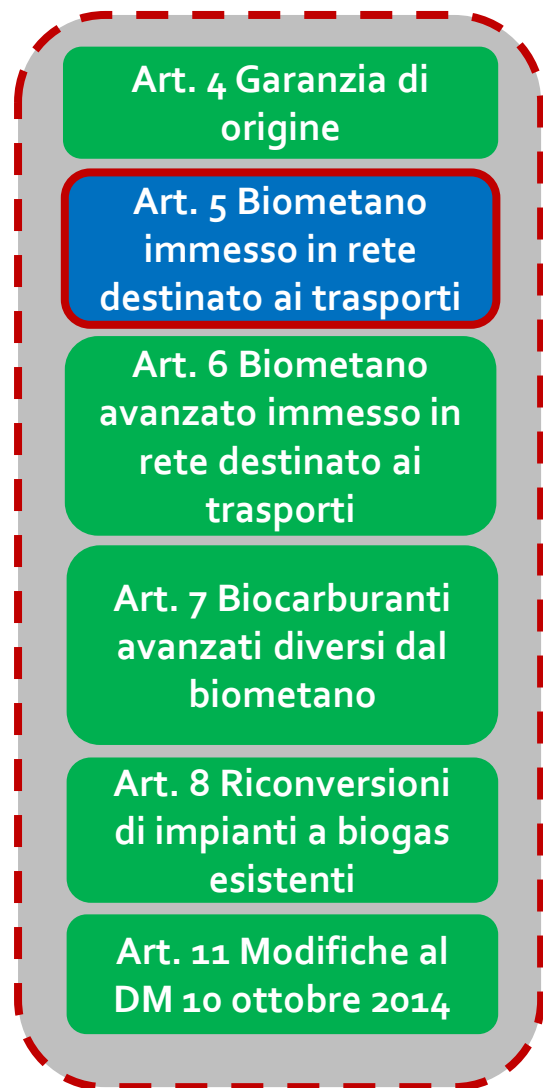
Art.6 Ritiro
biometano avanzato
impresso in rete
destinato ai trasporti

Art.7 Ritiro CIC
biocarburanti
avanzati diversi dal
biometano

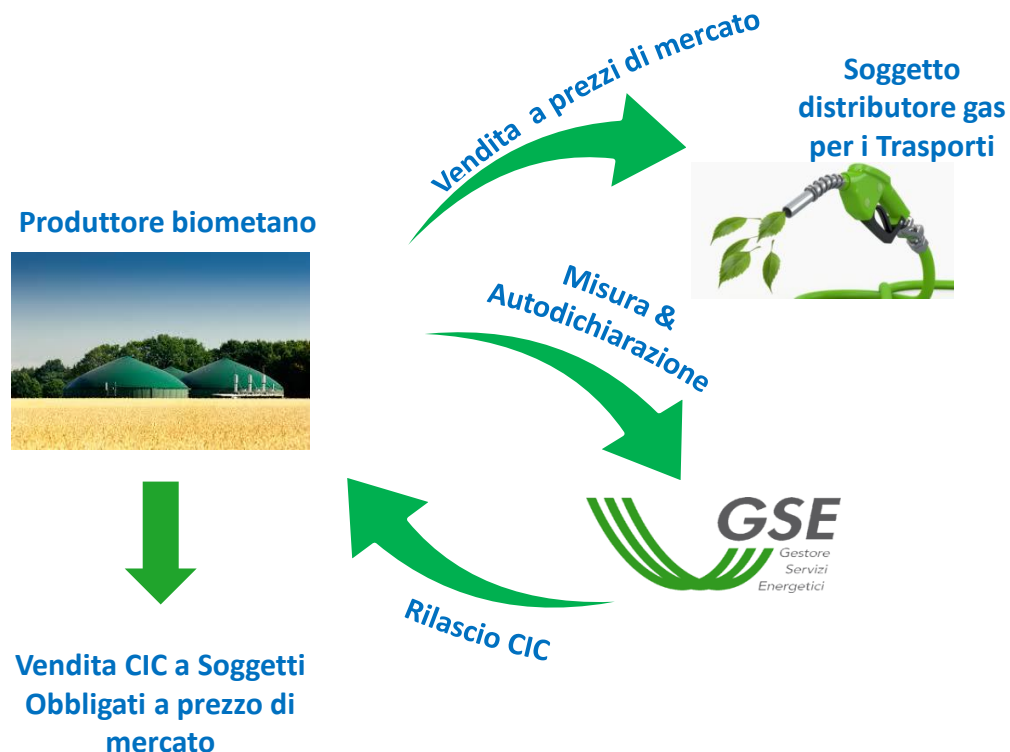
Art.8 Riconversioni di
impianti a biogas
esistenti

Garanzie d'origine

- ❖ Per comprovare l'origine rinnovabile del biometano prodotto a partire da sottoprodotti, vengono introdotte le **garanzie di origine**, a patto che il biometano **non riceva altre forme di incentivazione**.
- ❖ È prevista la costituzione, presso il GSE, di un **“Registro nazionale delle Garanzie di Origine del biometano”**.
- ❖ In ottica futura, il riconoscimento della **garanzia di origine** può costituire un'opportunità per l'ulteriore sviluppo del biometano.



Sistema di rilascio dei CIC - articolo 5



Art. 4 Garanzia di origine

Art. 5 Biometano immesso in rete destinato ai trasporti

Art. 6 Biometano avanzato immesso in rete destinato ai trasporti

Art. 7 Biocarburanti avanzati diversi dal biometano

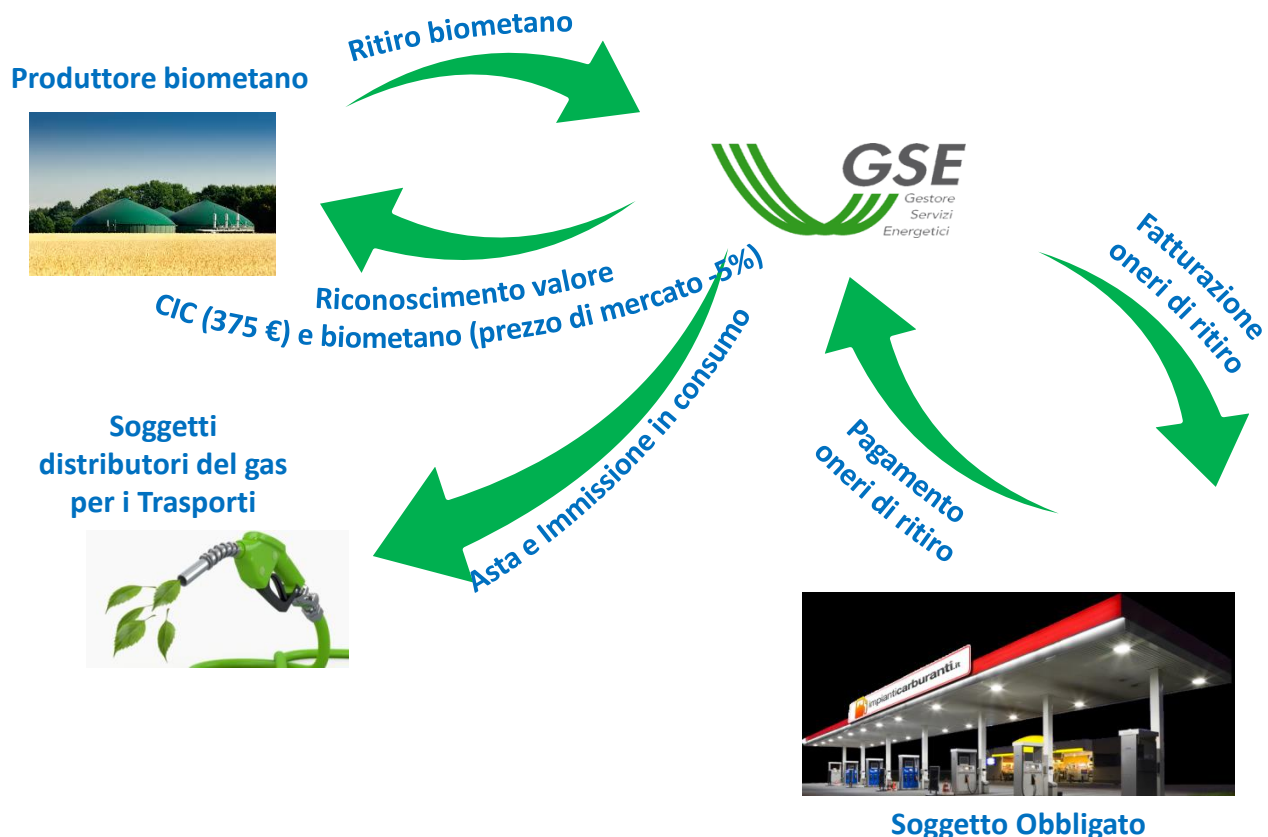
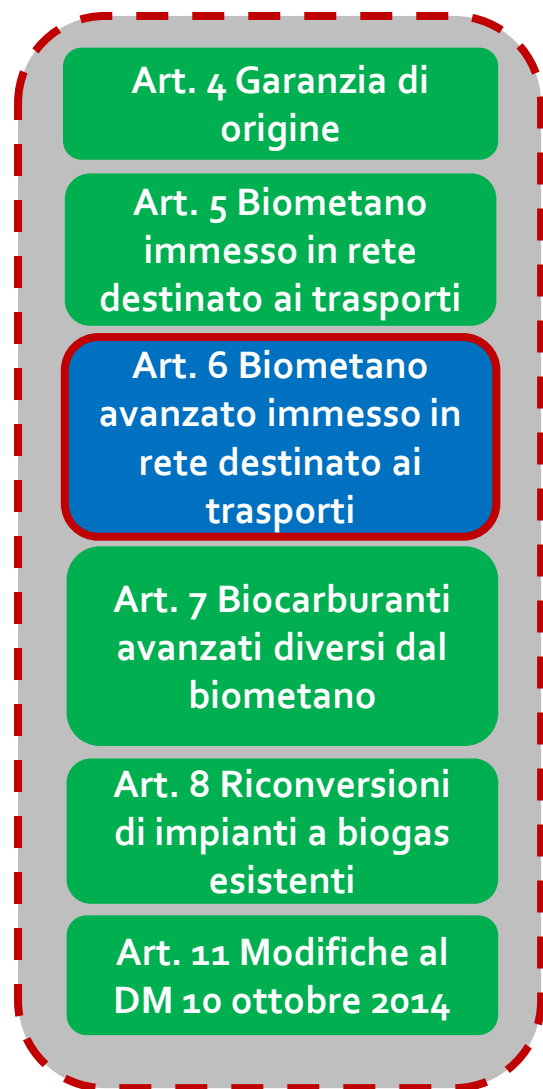
Art. 8 Riconversioni di impianti a biogas esistenti

Art. 11 Modifiche al DM 10 ottobre 2014

Il biometano trattato e incentivato come i biocarburanti tradizionali

- ❖ Il **produttore** di biometano lo immette nella rete del gas naturale con destinazione ai trasporti e lo vende direttamente ad un distributore di gas naturale per trasporti al prezzo di mercato liberamente concordato.
- ❖ Per tale quantitativo venduto (impresso nella rete del gas naturale e destinato ai trasporti) Il **produttore** di biometano chiede al GSE il rilascio di Certificati (CIC).
- ❖ il **produttore** di biometano vende tali **Certificati (CIC)** ai soggetti obbligati al prezzo di mercato liberamente concordato tra le parti
- ❖ E' previsto il rilascio mensile di tali CIC
- ❖ **Maggiorazioni** (in termini di CIC) per il biometano prodotto, anche in co-digestione (non >30% in peso), dalle **materie prime** di cui all'Allegato 3 del DM 10/10/2014 e s.m.i.:
- ❖ Oggi per la parte non avanzato e in futuro quando sono terminati gli incentivi decennali

**Sistema di rilascio e ritiro dei CIC e vendita del biometano all'asta
articolo 6**



Il valore dei CIC e del biometano è riconosciuto mensilmente (con un delay di 3 mesi rispetto al ritiro del biometano).

Art. 4 Garanzia di origine

Art. 5 Biometano immesso in rete destinato ai trasporti

Art. 6 Biometano avanzato immesso in rete destinato ai trasporti

Art. 7 Biocarburanti avanzati diversi dal biometano

Art. 8 Riconversioni di impianti a biogas esistenti

Art. 11 Modifiche al DM 10 ottobre 2014

Sistema di rilascio e ritiro dei CIC - articolo 6

- ❖ **Quantità massima ritirabile** pari alla quota d'obbligo di immissione in consumo di biometano avanzato (**75% obbligo avanzati**).
- ❖ **Oneri di ritiro** dei CIC **fatturati** dal GSE **ai Soggetti obbligati** (di cui al DM 10 ottobre 2014 e s.m.i.).
- ❖ L'**adesione** da parte dei Soggetti obbligati è **facoltativa** e garantisce **l'assolvimento dell'obbligo avanzato** (quota biometano). Tale adesione garantisce **l'assolvimento dell'obbligo avanzato** (quota biometano avanzato).
- ❖ Hanno aderito tutti per il biometano ed intorno al 99% per gli altri biocarburanti avanzati
- ❖ Il **biometano e i CIC sono ritirati** dal GSE **in maniera cronologica** rispetto alla data di entrata in esercizio dell'impianto (graduatoria impianti).

Il nuovo sistema di incentivi per il biometano avanzato

❖ Il GSE:

- su richiesta del produttore **ritira il biometano avanzato** destinato ai trasporti immesso nelle reti con l'obbligo di connessione di terzi
 - **riconosce direttamente al produttore il valore dei corrispondenti CIC**, incluse le eventuali maggiorazioni (valore pari a **375 €/CIC**)
- ❖ Incentivazione per impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2022 per un periodo massimo di **10 anni** dalla data di decorrenza dell'incentivo (successivamente, ai sensi dell'art. 5, si opera nel mercato libero con il solo rilascio dei CIC il cui valore è da negoziare sul mercato)
 - ❖ Si può scegliere tra **ritiro totale o parziale da parte del GSE** del biometano prodotto, mentre il controvalore dei CIC è sempre corrisposto sul totale
 - ❖ **Solo rilascio del controvalore dei CIC** se si immette in una **rete diversa da quella con obbligo di connessione di terzi**
 - ❖ Ritiro del biometano avanzato al **prezzo medio del mese di cessione** (reso disponibile dal GME sul proprio sito), **ridotto del 5%**.
 - ❖ **Maggiorazioni** (in termini di CIC) per la realizzazione di:
 - a) **nuovi impianti di distribuzione** di gas naturale
(max 70% investimento con tetto di 600 mila €)
 - a) **nuovi impianti di liquefazione di biometano**
(max 70% investimento con tetto di 1,2 Mio €)

Art. 4 Garanzia di origine

Art. 5 Biometano immesso in rete destinato ai trasporti

Art. 6 Biometano avanzato immesso in rete destinato ai trasporti

Art. 7 Biocarburanti avanzati diversi dal biometano

Art. 8 Riconversioni di impianti a biogas esistenti

Art. 11 Modifiche al DM 10 ottobre 2014

Art. 4 Garanzia di origine

Art.5 Biometano immesso in rete destinato ai trasporti

Art. 6 Biometano avanzato immesso in rete destinato ai trasporti

Art. 7 Biocarburanti avanzati diversi dal biometano

Art. 8 Riconversioni di impianti a biogas esistenti

Art. 11 Modifiche al DM 10 ottobre 2014

Incentivi e maggiorazioni: a) impianti di distribuzione stradale

- ❖ **20% di CIC in più** rispetto a quelli base per la realizzazione di **nuovi impianti di distribuzione (GNC e GNL)**
- ❖ L'impianto di distribuzione è considerato nuovo se le **opere di scarico, stoccaggio e distribuzione al consumo** sono di **nuova realizzazione***
- ❖ L'impianto deve essere realizzato **da uno o più produttori di biometano** (almeno con una partecipazione alle spese del **51% del costo** di realizzazione)
- ❖ La maggiorazione è determinata in funzione del quantitativo di biometano prodotto e **impresso in consumo dal nuovo impianto di distribuzione** ed è proporzionale alla partecipazione finanziaria di ciascun produttore

* Anche se realizzati presso un esistente impianto di distribuzione di carburanti diversi da quelli di nuova realizzazione

Art. 4 Garanzia di origine

Art. 5 Biometano immesso in rete destinato ai trasporti

Art. 6 Biometano avanzato immesso in rete destinato ai trasporti

Art. 7 Biocarburanti avanzati diversi dal biometano

Art. 8 Riconversioni di impianti a biogas esistenti

Art. 11 Modifiche al DM 10 ottobre 2014

Incentivi e maggiorazioni: b) impianti di liquefazione

- ❖ 20% di CIC riconosciuti in più per la realizzazione di nuovi impianti di liquefazione.
- ❖ Impianto realizzato da uno o più produttori di biometano (almeno con una partecipazione alle spese del 51% del costo di realizzazione).
- ❖ Impianto situato anche in luogo diverso dall'impianto di produzione di biometano.
- ❖ La maggiorazione è funzione del quantitativo di biometano prodotto e liquefatto dal nuovo impianto ed è proporzionale alla partecipazione finanziaria di ciascun produttore.

Art. 4 Garanzia di origine

Art. 5 Biometano immesso in rete destinato ai trasporti

Art. 6 Biometano avanzato immesso in rete destinato ai trasporti

Art. 7 Biocarburanti avanzati diversi dal biometano

Art. 8 Riconversioni di impianti a biogas esistenti

Art. 11 Modifiche al DM 10 ottobre 2014

- ❖ I produttori di **biocarburanti avanzati diversi dal biometano vendono autonomamente ai soggetti obbligati, (solo a quelli che hanno aderito al sistema dell'art. 7)**, i quantitativi prodotti di biocarburanti avanzati ad un prezzo massimo pari al **prezzo di mercato -5% del fossile nel quale vengono miscelati** (es. per il biodiesel avanzato è il prezzo del Platt's del gasolio -5%).
- ❖ Per tali quantitativi venduti per il settore dei trasporti i produttori di **biocarburanti avanzati diversi dal biometano** possono chiedere al GSE il riconoscimento dei corrispondenti **CIC** ad un valore fissato pari a **375 €/CIC**.
- ❖ La **quantità massima ritirabile** è pari alla quota d'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti avanzati diversi dal biometano (**25% obbligo avanzati pari ad un minimo di 57 mila tonnellate per il 2018 e fino a 176 mila tonnellate nel 2022**).
- ❖ Gli **oneri di ritiro dei CIC** sono **fatturati** dal GSE ai **Soggetti Obbligati** di cui al DM 10 ottobre 2014 e s.m.i. che hanno aderito al sistema dell'art. 7.

Art. 4 Garanzia di origine

Art. 5 Biometano immesso in rete destinato ai trasporti

Art. 6 Biometano avanzato immesso in rete destinato ai trasporti

Art. 7 Biocarburanti avanzati diversi dal biometano

Art. 8 Riconversioni di impianti a biogas esistenti

Art. 11 Modifiche al DM 10 ottobre 2014

- ❖ L'**adesione** a tale meccanismo, da parte dei **Soggetti Obbligati**, è **facoltativa**. L'adesione garantisce l'**assolvimento dell'obbligo avanzato** (quota altri biocarburanti avanzati).
- ❖ I CIC sono **ritirati** dal GSE **in maniera cronologica** rispetto alla data di presentazione della domanda di qualifica in esercizio dell'impianto (graduatoria impianti) e fino al raggiungimento della quantità massima annua indicata sul sito del GSE stesso.
- ❖ Incentivazione per impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2022 per un periodo massimo di **10 anni** dalla data di decorrenza dell'incentivo.

Art. 4 Garanzia di origine

Art. 5 Biometano immesso in rete destinato ai trasporti

Art. 6 Biometano avanzato immesso in rete destinato ai trasporti

Art. 7 Biocarburanti avanzati diversi dal biometano

Art. 8 Riconversioni di impianti a biogas esistenti

Art. 11 Modifiche al DM 10 ottobre 2014

Riconversioni di impianti a biogas esistenti

- ❖ Per **le riconversioni**, le disposizioni di cui all'articolo 5 e gli incentivi di cui all'articolo 6 sono riconosciuti in misura pari al **100% degli incentivi spettanti** ad analoghi **nuovi impianti**.
- ❖ Le **riconversioni** possono essere effettuate anche con incrementi della capacità produttiva e possono essere **totali o parziali**.
- ❖ Nel caso di **impianti di produzione di energia elettrica da biogas** esistenti che beneficino già di incentivi sull'energia prodotta, tale incentivo continua ad applicarsi, parallelamente a quello sul biometano, fino a un valore non superiore al **70%** della produzione annua media incentivata prima della riconversione, per l'intero **periodo residuo**.
- ❖ Agli impianti riconvertiti si applicano tutte le **maggiorazioni** previste per i nuovi impianti.

Art. 4 Garanzia di origine

Art. 5 Biometano immesso in rete destinato ai trasporti

Art. 6 Biometano avanzato immesso in rete destinato ai trasporti

Art. 7 Biocarburanti avanzati diversi dal biometano

Art. 8 Riconversioni di impianti a biogas esistenti

Art. 11 Modifiche al DM 10 ottobre 2014

Periodo di incentivazione degli impianti riconvertiti

- ❖ Il **periodo** di diritto al rilascio dei CIC per la produzione di biometano degli impianti riconvertiti **è pari al periodo di diritto spettante ai nuovi impianti: 10 anni.**
- ❖ Qualora l'impianto da riconvertire abbia terminato alla data di entrata in esercizio in assetto riconvertito e successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il periodo di diritto agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari al 70% di quelli spettanti ai nuovi impianti.
- ❖ Successivamente si applicano le disposizioni previste all'articolo 5.

Art. 4 Garanzia di
origine

Art. 5 Biometano
imnesso in rete
destinato ai trasporti

Art. 6 Biometano
avanzato imnesso
in rete destinato ai
trasporti

Art. 7 Biocarburanti
avanzati diversi dal
biometano

Art. 8 Riconversioni
di impianti a biogas
esistenti

Art. 11 Modifiche al
DM 10 ottobre 2014

Artt. 12 e 13
Partecipazione di
impianti di altri Stati
Membri

Modifiche al DM 10 ottobre 2014

Con questo articolo viene modificato il DM 10 ottobre 2014. Tra le principali modifiche apportate al sistema d'obbligo dei biocarburanti avanzati vanno citate:

- ❖ viene aggiornata la quota d'obbligo avanzato (si parte con 0,6% dal 2018);
- ❖ Si chiarisce che ai soli fini dell'assolvimento dell'obbligo avanzato, i CIC derivanti da biocarburanti avanzati sono single counting, mentre valgono doppio per il target complessivo.

La quota d'obbligo di biocarburanti avanzati è suddivisa in due aliquote:

- ❖ 75% biometano avanzato;
- ❖ 25% altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano.

Art. 4 Garanzia di origine

Art. 5 Biometano immesso in rete destinato ai trasporti

Art. 6 Biometano avanzato immesso in rete destinato ai trasporti

Art. 7 Biocarburanti avanzati diversi dal biometano

Art. 8 Riconversioni di impianti a biogas esistenti

Art. 11 Modifiche al DM 10 ottobre 2014

Artt. 12 e 13
Partecipazione di impianti di altri Stati Membri

Impianti in altri Stati Membri

- ❖ Gli impianti ubicati nel territorio dell'Unione Europea e in altri stati terzi confinanti con l'Italia che hanno un accordo di libero scambio ed esportano fisicamente la loro produzione di biometano avanzato o di biocarburanti avanzati diversi dal biometano in Italia, possono accedere agli incentivi previsti dal decreto.
- ❖ Devono essere rispettate le condizioni di:
 - esistenza dell'accordo;
 - reciprocità;
 - Contratti di trasporto dall'estero fino al PSV;
 - possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto;
 - limite massimo incentivabile.

Monitoraggio e aggiustamento percentuali ed obblighi

- Meccanismo dell'art. 7 monitorato fin da settembre 2018 ed possibili **interventi correttivi** su obbligo biocarburanti avanzati e non, diversi dal biometano, in caso di non incontro tra offerta e domanda ad un prezzo massimo del Platt's meno 5% del fossile;
- Atteso comportamento responsabile dei Soggetti Obbligati che stimolino la concorrenza tra i produttori di biocarburanti avanzati diversi dal biometano con prezzi intorno al Platt's meno 5% del fossile;
- Le quote 75% e 25% modificabili con decreto direttoriale DGSAIE, sentito Comitato biocarburante, ogni due anni, in base ad effettiva disponibilità ed economicità delle diverse tipologie di biocarburanti avanzati.